Assicurativo.it

L'assicurazione deve assicurare solo il proprietario. E le clausole non sono vessatorie

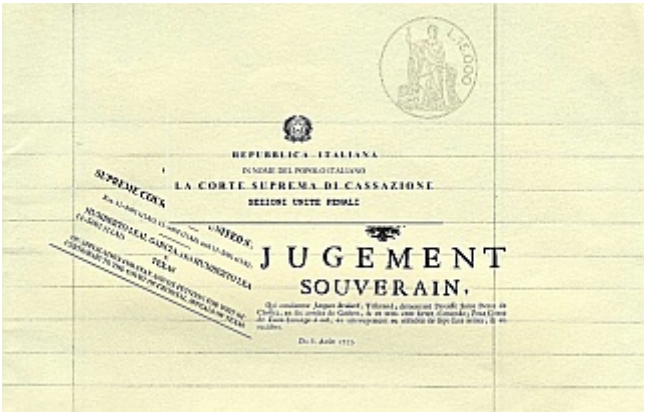

di Spataro

Cassazione III civile del 2.12.2010 - 21.1.2011 n. 1408
"il giudice, dopo avere escluso che sia legalmente imposto alla compagnia il diritto del contraente di assicurare mediante polizza a sÃ© intestata il veicolo in proprietÃ altrui, Ã¨ passato all'interpretazione del contratto ed ha escluso che da esso derivi per l'assicurato la pretesa vantata;"

del 2012-09-10 su Assicurativo.it, oggi e' il 04.05.2024

Fatto e diritto

La Corte, rileva:

il M. citÃ² in giudizio la compagnia Commerciai Union Insurance perchÃ© fosse dichiarato il suo diritto di assicurare per la R.C. auto un veicolo intestato a sua madre (che egli sosteneva da lui stesso abitualmente condotto) mediante polizza a se stesso intestata per altro veicolo di sua proprietÃ (e, dunque, con la medesima classe di merito); la domanda, accolta dal G.d.P. di Piedimonte Matese, Ã¨ stata respinta dal Tribunale di S. Maria C.V.;

il M. propone ora ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi e non si difende l'intimata compagnia;

osserva, il primo motivo sostiene che la domanda non concerneva la stipula di un nuovo contratto a favore di terzo, bensÃ¬ il riconoscimento del diritto di poter stipulare un contratto assicurativo anche da parte di chi non Ã¨ proprietario del veicolo ma ne Ã¨ solo il conducente;

il secondo motivo sostiene la violazione degli artt. 1469 bis e segg. c.c., in quanto sarebbe vessatoria per il consumatore la clausola che impedisce di assicurare mediante la medesima polizza (e la medesima classe di merito) una vettura altrui ma pur sempre in uso del conducente;

il terzo motivo censura la scorrettezza processuale della controparte;

il quarto motivo censura la sentenza nel punto in cui ha condannato l'attuale ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio;

i motivi, che non fanno che ripetere quanto giÃ sostenuto nei giudizi del merito, sono infondati in quanto il giudice, dopo avere escluso che sia legalmente imposto alla compagnia il diritto del contraente di assicurare mediante polizza a sÃ© intestata il veicolo in proprietÃ altrui, Ã¨ passato all'interpretazione del contratto ed ha escluso che da esso derivi per l'assicurato la pretesa vantata; ha, altresÃ¬, con motivazione congrua e logica, escluso la natura vessatoria delle condizioni di contratto, sia a

norma dell'art. 1341 c.c., sia a norma degli artt. 1469 bis e segg. c.c.;

quanto alla condanna alle spese dei giudizi di merito, essa Ã¨ legittima conseguenza della soccombenza dell'attore;

il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

- Cassazione

Hai letto: L'assicurazione deve assicurare solo il proprietario. E le clausole non sono vessatorie

Approfondimenti: Rca > Obbligo a contrarre > Intestatario > Polizza > Parente > Debenza > Insussistenza > Clausole > Vessatorieta' > Esclusione > Consumerismo > Contratti > Interpretazione > Sentenze > Cassazione >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it